



**COMUNE di GRIGNASCO**  
**Provincia di Novara**

N. 10 Reg. Delib.  
Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020**

L'anno DUEMILAVENTI addì DICIASSETTE del mese di GIUGNO alle ore VENTUNO e minuti ZERO e seguenti, presso la palestra della scuola, sita in Largo Ferrari 5 per garantire le distanze dettate dalle normative di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. BUI Avv. Katia - Sindaco	Si
2. BALZARINI Alessandro - Vice Sindaco	Si
3. BEATRICE Roberto - Consigliere	Si
4. PIZZI Maurizio - Consigliere	Si
5. GIACOPELLI Gaetano - Consigliere	Si
6. ZIELO Enrico - Consigliere	Si
7. GARAMPAZZI Pier Tomaso - Assessore	Si
8. DESILANI Fabio - Consigliere	Si
9. GODIO Giuseppe - Consigliere	Si
10. GUIDETTI Dario - Consigliere	Si
11. BARBERO Sergio - Consigliere	Si
12. ZANELLATO Francesco - Consigliere	Si
13. BORSOI Cristian - Consigliere	Si
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

E' presente, altresì, l' Ass.re Esterno sig.ra Angelica BOCCHIO RAMAZIO

Assume la presidenza la sig.ra BUI Avv. Katia nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale sig. REGIS MILANO dott. Michele.

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020

Il Sindaco relaziona sulla presente deliberazione e richiama, in particolare, le agevolazioni previste per quest'anno;

### QUINDI IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
  
- **CONSIDERATO** che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
  
- **VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2022) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
  
- **VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *"DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021"*;
  
- **VISTO**, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
  
- **VISTA** la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI"*;
  
- **CONSIDERATO** che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
  
- **DATO ATTO** che gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
  
- **VERIFICATO** che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;
  
- **EVIDENZIATO**, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;
  
- **ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però

dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- **CONSIDERATO** che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
  
- **RILEVATO** che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a; 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex lege, ossia senza specifiche motivazioni;
  
- **VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
  
- **ATTESO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
  
- **CONSIDERATO** che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
  
- **DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro, ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;
  
- **PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;
  
- **CONSIDERATO** che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;
  
- **VISTO** l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

- **CONSIDERATO**, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;
- **PRESO ATTO** che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020 mentre l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- **RITENUTO**, quindi, opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre, anche in considerazione del fatto che, ad oggi, il gestore del servizio non ha fornito le informazioni necessarie alla redazione del PEF secondo le nuove disposizioni ARERA;
- **RILEVATO** che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono le Tariffe 2019 riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, calcolate utilizzando i coefficienti minimi di cui al DPR 158/99;
- **VISTA** la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *"La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19"*;
- **CONSIDERATO** che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;
- **ATTESO** che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;
- **RITENUTO** opportuno introdurre interventi agevolativi sia per le utenze domestiche, quanto per quelle non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;
- **DATO ATTO** che, per quanto concerne le utenze domestiche, si ritiene opportuno applicare una riduzione indifferenziata della parte variabile pari al 10%;
- **CONSIDERATO** che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

- **PRESO ATTO** che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, come sopra identificate, sono i seguenti:
  - quota variabile ridotta nella misura di una mensilità per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
  - quota variabile ridotta nella misura di due mensilità per le utenze non domestiche che sono state interessate dall'obbligo di chiusura imposta dagli interventi governativi;
  - esenzione dei giorni effettivi non svolti per le utenze giornaliere dei banchi del mercato settimanale;
  
- **VERIFICATO** che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 31.374,00;
  
- **CONSIDERATO** che tale minor gettito sarà finanziato mediante la rinegoziazione dei mutui con CDP, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;
  
- **PRESO ATTO** delle rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, pari a n. 3, con scadenza al 16.07, 16.10 e 16.12.2020;
  
- **PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;
  
- **VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
  
- **RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;
  
- **VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.12.2019;
  
- **DATO ATTO** che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
  
- **VISTO** il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) anni 2018/2020;

- **VISTO** il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

- **ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.L.vo 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

- **ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.L.vo 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e di copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.L.vo 267/2000;

**SENTITO** il consigliere Guidetti che chiede se l'utilizzo del sacco conforme potrà portare una diminuzione della tariffa per i cittadini;

- il Sindaco ribadisce che non si può fare ancora una previsione certa e sicura in merito;

**CON** votazione favorevole di n. 10 (dieci) consiglieri e n. 3 (tre) astenuti (Guidetti, Barbero e Zanellato)

#### **DELIBERA**

- 1) tutto quanto esposto in premessa é parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare l'allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della medesima;
- 3) di confermare per l'anno 2020 per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI applicate nell'anno 2019;
- 4) di dare atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31.12.2020 e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 5) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del medesimo Ministero;

di dichiarare con votazione separata favorevole di n. 10 (dieci) consiglieri e n. 3 (tre) astenuti (Guidetti, Barbero e Zanellato) ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per poter svolgere con celerità le attività amministrative relative.

**TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE DOMESTICHE**

<b>N.Componenti</b>	<b>KA</b>	<b>KB</b>	<b>Quota Fissa</b> (€/Mq. x Anno)	<b>Quota Variabile</b> (Euro / Anno)
1	0,840	0,600	0,562520	51,028310
2	0,980	1,400	0,656280	119,066060
3	1,080	1,800	0,723240	153,084930
4	1,160	2,200	0,776820	187,103800
5	1,240	2,900	0,830390	246,636830
6 e oltre	1,300	3,400	0,870570	289,160430

## TARIFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione	KC	KD	TF	TV	TARIFFA
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,320	2,600	0,205880	0,419610	0,625490
2	Campeggi, distributori carburanti	0,670	5,510	0,431060	0,889260	1,320320
3	Stabilimenti balneari	0,380	3,110	0,244480	0,501920	0,746400
4	Esposizioni, autosaloni	0,300	2,500	0,193010	0,403480	0,596490
5	Alberghi con ristorante	1,070	8,790	0,688410	1,418620	2,107030
6	Alberghi senza ristorante	0,800	6,550	0,514700	1,057100	1,571800
7	Case di cura e riposo	0,950	7,820	0,611200	1,262070	1,873270
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,000	8,210	0,643370	1,325010	1,968380
9	Banche ed istituti di credito	0,550	4,500	0,353850	0,726260	1,080110
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli - banchi di mercato di beni durevoli	0,870	7,110	0,559730	1,147480	1,707210
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,070	8,800	0,688410	1,420230	2,108640
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,720	5,900	0,463230	0,952200	1,415430
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,920	7,550	0,591900	1,218490	1,810390
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,430	3,500	0,276650	0,564870	0,836600
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550	4,500	0,353850	0,726260	1,080110
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,840	39,670	3,113910	6,402340	9,516250
17	Bar, caffè, pasticceria	3,640	29,820	2,341870	4,812650	7,154520
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari - banchi di mercato di beni alimentari	1,760	14,430	1,132330	2,328860	3,461190
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	12,590	0,990790	2,031900	3,022690
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - banchi di mercato di beni alimentari	6,060	49,720	3,898820	8,024310	11,923130
21	Discoteche, night club	1,040	8,560	0,669100	1,381500	2,050600
31	Utenze giornaliere: banchi di mercato beni durevoli	2,180	17,800	1,402550	2,872740	4,275290
34	Utenze giornaliere: banchi di mercato generi alimentari	7,000	57,400	4,503590	9,263790	13,767380

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO  
(F.to BUI Avv. Katia)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to REGIS MILANO dott. Michele)

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e di copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000

Li 17 GIU 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(F.to FRANZINI Annalisa)

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012

Li 17 GIU 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to FRANZINI Annalisa)

Per copia conforme all'originale:

Li 17 GIU 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(REGIS MILANO dott. Michele)

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal:

Li 16 LUG 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to REGIS MILANO dott. Michele)

#### ESECUTIVITÀ

◇ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva li \_\_\_\_\_, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

✍ Per la dichiarazione di immediata eseguibilità di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Li 17 GIU 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to REGIS MILANO dott. Michele)